

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

173° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi (822-D), d'iniziativa dei senatori Galeotti ed altri senatori approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati

Bellocchio ed altri, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
AMABILE (DC), relatore alla Commissione ..	2
BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	3
GIANOTTI (Com.-PDS)	3

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi» (822-D), d'iniziativa dei senatori Galeotti ed altri senatori approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi», di iniziativa dei senatori Galeotti, Andriani, Maffioletti, Consoli, Baiardi, Benassi, Cardinale, Gianotti, Pollini e Bertoldi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio, Di Pietro, Bruzzani, Auleta, Novelli, Pellicani, Polidori, Pascolat, Romani, Serra Gianna, Solaroli e Umidi Sala nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Amabile di riferire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge che ci ritorna in quinta lettura dalla Camera dei deputati presenta una modifica all'articolo 3 nel quale si sopprime il secondo comma e si modifica sostanzialmente il primo.

Questa modifica anche se comporta una riscrizione del testo in realtà nella sostanza non modifica lo spirito della norma da noi licenziata a suo tempo in quanto il fine da noi indicato nel primo comma dell'articolo 3 era quello di consentire alle imprese di effettuare la valutazione dei danni senza ricorrere necessariamente all'intervento di un perito esterno con ciò sopportando un onere ulteriore.

È evidente che le imprese possono valutare direttamente i danni e provvedere alla liquidazione. In tal senso è stato modificato dalla Camera il primo comma (unico rimasto) dell'articolo 3 e non ci resta che cogliere gli aspetti positivi di questa modifica.

La soppressione del secondo comma dell'articolo 3 lascia qualche perplessità. In realtà la norma del secondo comma è collegata alla possibilità di iscrizione al ruolo dei periti assicurativi e il fatto che un operatore del settore che abbia svolto questa attività non possa

accedere, avendo un titolo equipollente a tale ruolo sembra un fatto limitativo.

In ogni caso accettiamo questa soppressione nello spirito di consentire l'approvazione del provvedimento che ha avuto un *iter* travagliato.

Benchè tale modifica risulti del tutto ingiustificata, permane tuttavia la possibilità di attribuire incarichi d'accertamento a personale qualificato, dipendente da imprese; d'altra parte bisogna correlare la soppressione, dell'articolo 3 alle disposizioni transitorie dell'articolo 16 laddove si prevede che coloro che sono in possesso di alcuni requisiti (titolo di studio, buona condotta) ed abbiano svolto l'attività di perito assicurativo per almeno 5 anni possono essere iscritti in via transitoria nel ruolo. Questo non può non riferirsi anche a coloro che hanno svolto questa attività alle dipendenze di imprese e non solo a coloro che l'hanno svolta come periti esterni e professionisti autonomi.

Con questo chiarimento che è importante sia riportato a futura memoria come interpretazione della norma, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Signor Presidente, pensava la nostra parte politica di poter approvare definitivamente questo provvedimento ed invece già in occasione della terza lettura non ci è stato consentito.

Non possiamo non dichiararci soddisfatti che si compia l'*iter* di questo disegno di legge per altro presentato inizialmente dal nostro Gruppo.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo esprime un ringraziamento al relatore e agli altri Commissari per il consenso che hanno dichiarato rispetto a questo disegno di legge.

Questo provvedimento infatti colma un'esigenza che è stata più volte rappresentata sia in sede parlamentare, sia dalle stesse categorie interessate e mira soprattutto a salvaguardare gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati.

Voglio ricordare in questa sede che proprio l'indagine conoscitiva sulla RC-Auto svolta durante l'8^a legislatura da un comitato paritetico formato dalle Commissioni permanenti del Senato e della Camera aveva prospettato l'esigenza di una disciplina legislativa dell'attività dei periti assicurativi operanti nel settore dell'infortunistica stradale per tutelare maggiormente l'interesse generale soprattutto degli assicurati e dei terzi danneggiati.

Si istituisce così, con questo disegno di legge, il ruolo nazionale dei periti di assicurazione.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 3, credo che l'ultima formulazione approvata dalla Camera con l'emendamento presentato dal Governo possa venire incontro alle diverse esigenze. Infatti con

l'ultima formulazione le imprese hanno la possibilità di effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose ed hanno quindi la possibilità di proporre la liquidazione all'assicurato che ha logicamente la facoltà di accettarla o meno o di ricorrere per l'accertamento alla stima di un perito assicurativo iscritto nel ruolo.

Rispetto invece alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3, il Governo ha dichiarato di essere favorevole in quanto tale disposizione se fosse stata approvata, avrebbe provocato veri inconvenienti applicativi. Sono invece perfettamente d'accordo con l'interpretazione che il senatore Amabile dà dell'articolo 16 come disposizione transitoria, nel senso che, entro i termini previsti, tutti coloro che abbiano esercitato l'attività di perito assicurativo e quindi anche quelli che hanno esercitato questa attività essendo dipendenti delle imprese hanno la possibilità di iscrizione nel ruolo.

Con queste modificazioni apportate dalla Camera e che oggi il Senato si appresta, secondo le dichiarazioni fatte, a votare in maniera definitiva convertendo in legge il provvedimento, credo di poter esprimere oltre al ringraziamento la soddisfazione del Governo per un provvedimento che viene a completare la disciplina e la normativa di coloro che operano nel settore così delicato come è quello delle assicurazioni e della responsabilità civile auto.

PRESIDENTE. Metto ai voti, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati e di cui do lettura:

Art. 3.

*(Accertamento dei danni da parte delle imprese
di assicurazione)*

1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facoltà di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA